

CAMERA DEI DEPUTATI N. 622

PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa dei Deputati MICELI, GRIFONE, GULLO, BIANCO,
POLANO, CAPALOZZA, CREMASCHI OLINDO, SANSONE,
MANCINI, FORA**

Annunziata il 14 giugno 1949

**Provvedimenti in materia di contratti di affitto di fondi rustici
e di vendita delle erbe per il pascolo**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le disposizioni contenute nella legge 18 agosto 1948, n. 1140, riferentisi ai contratti di affitto dei fondi rustici e di vendita delle erbe per il pascolo hanno efficacia limitata alla sola annata agraria 1947-48.

Nessuna regolamentazione dei predetti rapporti è in atto per l'annata in corso; né può presumersi che la riforma dei contratti agrari, attualmente in discussione al Parlamento, possa tempestivamente intervenire, dappoiché la controversa e vasta materia esige una particolare ed approfondita elaborazione.

Resterebbe in conseguenza e contrariamente a quanto è avvenuto negli scorsi anni, un vasto settore di contratti agrari, affidato alla cosiddetta libertà di iniziativa che praticamente si tradurrebbe nell'esoso arbitrio della proprietà sull'impresa e sul lavoro.

Tutto ciò non mancherebbe di aggravare le condizioni dei fittavoli, frustrando per es-

si, in partenza, l'efficacia della futura riforma.

È pertanto indispensabile che, come è avvenuto per i contratti di mezzadria, venga disposta, per l'annata agraria 1948-49 la proroga delle norme che regolamentano le condizioni delle affittanze agricole.

A tale scopo viene presentato il presente progetto di legge il quale, sostanzialmente, ripropone per l'annata in corso le disposizioni della legge 18 agosto 1948, n. 1140.

La previsione di portare al 40 per cento il premio di coltivazione nel caso di canoni di affitto in cereali soggetti ad ammasso, in canapa o in barbabietola, trova fondamento nella constatazione degli aumentati oneri di coltivazione (fertilizzanti, mano d'opera, imposte a carico dell'impresa, ecc.) e del contemporaneo diminuito prezzo di vendita di tali prodotti: traducendosi pertanto in una più equa remunerazione dell'impresa ed in una conseguente salvaguardia delle accennate colture.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le disposizioni contenute nella legge 18 agosto 1948, n. 1140, e successive modificazioni ed integrazioni valgono anche per l'annata agraria 1948-49, salvo le modifiche della presente legge.

ART. 2.

I canoni di affitto ed enfiteutici in cereali soggetti ad ammassi, in canapa ed in barbabietola, o con riferimento ai prezzi di detti prodotti, sono computati nella misura del 60 per cento del prezzo ufficiale, considerandosi il restante 40 per cento quale premio di coltivazione al produttore: e ciò a prescindere se questi sia tenuto o meno a conferimenti.

ART. 3.

Le norme di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 12 agosto 1947, n. 957, non si applicano all'annata agraria 1948-49.

ART. 4.

La Commissione tecnica provinciale, istituita a norma dell'articolo 2 della legge 18 agosto 1948, n. 1140, dovrà pronunziarsi entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

ART. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.